

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE BENIGNO ZACCAGNINI APS

ART.1— COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1.1 - E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Benigno Zaccagnini", uomo politico ravennate, figura storica ed eminente del cattolicesimo democratico del nostro Paese, che ha saputo interpretare come pochi altri l'impegno politico e sociale inteso come servizio alla propria comunità nella ricerca continua ed ostinata del "bene comune".

1.2 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è autonoma, apartitica ed ha sede legale in Ravenna via Gradenigo, 6 ed aderisce alla Confederazione di Azione Popolare Italiana (C.A.P.IT)

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 — SCOPI E ATTIVITA'

2.1 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

Tra le attività di interesse generale di cui alla lettera "i" sotto elencata del citato art. 5, l'Associazione opera nel seguente ambito:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.2 - In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore dei Soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) riunire quanti, riconoscendosi nei valori del liberalismo democratico e del popolarismo cattolico, partendo dalle più svariate motivazioni ed aspirazione personali, intendono impegnarsi in una comune azione di promozione sociale del territorio, sulla base di un condiviso progetto rivolto alla dignità della persona umana, alla sua vita, alla sua libertà, nei termini sanciti dalla Carta costituzionale del nostro Paese;

b) mantenere vivo il ricordo e la memoria di Benigno Zaccagnini, quale esempio di vita spesa per la propria comunità, con la forza della passione per il bene comune e la coerenza nella ricerca incessante del dialogo fra culture e ideali diversi;

c) attuare progetti formativi e di utilità sociale a favore dei soci nonché di terzi, nel pieno rispetto della libertà dei propri iscritti, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza, come metodo imprescindibile;

- d) approfondire il pensiero liberale e cattolico-liberale, con uno sguardo attento al Magistero e alla Dottrina sociale della Chiesa, elaborando, nel contempo, progetti, soluzioni e proposte politiche;
- e) diffondere i valori della pace, del pluralismo e della solidarietà fra i popoli;
- f) operare per il rinnovamento della politica, intesa come primario interesse del bene comune, con particolare attenzione all'universo giovanile in un'ottica di confronto fra generazioni che si susseguono.

2.3 - Per il conseguimento degli scopi sopra indicati l'Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) organizzare corsi, incontri, conferenze e manifestazioni attinenti alle finalità sociali;
- b) promuovere la raccolta di fondi per sostenere le attività istituzionali, per beneficenza e solidarietà, anche attraverso feste e sagre locali;
- c) produrre e distribuire, anche tramite il commercio, libri, periodici, testi e audiovisivi di ogni tipo, in sintonia con gli scopi sociali, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- d) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di diffusione dei valori della solidarietà, della pace e della conoscenza reciproca fra i popoli;
- e) svolgere in via sussidiaria e non prevalente qualsiasi attività, anche di natura commerciale, che rientri tra gli scopi statuari;
- f) svolgere inoltre ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa vigente in materia di Terzo Settore, ogni atto utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.4 - Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2.5 - Le attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 sono individuate dal Consiglio Direttivo.

Tali attività saranno deliberate dall'Organi di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

3.1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote annuali di iscrizione e contributi volontari degli associati e di terzi;

- 
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, e di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi derivanti da cessioni di beni e servizi, agli associati e a terzi, nello svolgimento di attività economiche di natura commerciale, esercitate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - » erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, come feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3.2 - Il fondo comune, costituito —a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3.3 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.4 - L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla conclusione di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il successivo 30 aprile.

3.5 - Dopo avere ricevuto la convocazione dell'Assemblea, i Soci potranno richiedere copia del bilancio consuntivo per una preventiva consultazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - I SOCI

4.1 - All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti



i soggetti, persone fisiche enti del Terzo settore o enti senza scopi di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, che ne condividono le finalità e che accettano di operare nel pieno rispetto del presente statuto per contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato. Eventuali ed eccezionali preclusioni devono essere motivate e connesse alla necessità di tutelare gli scopi di promozione sociale che l'Associazione si propone. Tutti i Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

4.3 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

4.4- La qualifica di Socio dà diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall' Associazione;
- esprimere il proprio voto per l'elezione degli Organi direttivi;
- approvare il rendiconto economico annuale e le eventuali modifiche statutarie;
- accedere, se eletti, alle cariche sociali.

4.5 - Possono essere nominati "Soci onorari" tra coloro che hanno contribuito in modo rilevante alla vita dell' Associazione o che hanno acquisito particolari meriti nel settore della cultura. La qualifica di Socio onorario deve essere accettata dall'interessato; non prevede il pagamento della quota annuale di iscrizione, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto per gli associati.

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1 - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

5.2 - Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con



contestuale rilascio della tessera associativa.

5.3 -L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato in forma scritta all'interessato. Questi ha la facoltà di presentare ricorso alla prima Assemblea che sarà convocata e che dovrà esprimersi in merito.

5.4 - In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, è necessaria la controfirma di chi esercita la responsabilità genitoriale.

5.5 -La qualità di Socio si perde per:

- » decesso;
- recesso;
- decadenza a causa di mancato versamento della quota associativa per un anno;
- esclusione a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

5.6 - L'esclusione da Socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'interessato gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione sul libro Soci.

5.7 - Il recesso da Socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

5.8 - Il recesso o l'esclusione del Socio vanno annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative versate sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 - I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

6.2 - I Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- versare la quota associativa annuale;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli Organi direttivi.

Art.7 - VOLONTARI

7.1 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

7.2 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro 90 giorni dal sostenimento delle stesse e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

7.4 - L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo (l'Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (facoltativo).

8.2 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'ASSEMBLEA

9.1 - L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

9.2 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

9.3 - L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

9.4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

9.5 - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o tramite i nuovi mezzi di comunicazione da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

9.6 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.



9.7 - Compete all'Assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo annuale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del Socio escluso;
- deliberare sugli eventuali ricorsi presentati da aspiranti Soci non ammessi dal Consiglio direttivo;
- approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- » destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, o proposti dal Consiglio direttivo.

9.8 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con un quorum costitutivo pari al 25% degli associati e delibera all'unanimità.

9.9 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 - Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio direttivo vengono scelti esclusivamente tra gli associati; rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 - Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico (per dimissioni o altre cause), il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva. Mancando tale condizione, l'Assemblea provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto nella prima seduta utile. In entrambi i casi, il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

10.3 - Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

10.4 - Compete al Consiglio direttivo:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto annuale consuntivo;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- deliberare l'adozione di eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

10.4 - Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza



dal Vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

10.5 - Il Consiglio è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni assunte sono valide se espresse con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.6 - Per ogni riunione di Consiglio il Segretario deve redigere un verbale in forma scritta, sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali devono essere conservati agli atti.

Art. 11- IL PRESIDENTE

11.1 - Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Assolvendo al ruolo di guida insito nella carica, egli può esercitare il mandato con criteri di iniziativa su argomenti comunque rientranti nell'ordinaria amministrazione.

11.2 Compete inoltre al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci;
 - coordinare l'attività dell'Associazione.;
 - stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo;
 - verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- « curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. In casi eccezionali di necessità ed urgenza può assumere i poteri del Consiglio, convocandolo comunque al più presto per la ratifica del proprio operato.

11.3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni spettano al Vice presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



Art. 12 — IL SEGRETARIO TESORIERE

12.1 - Il Segretario tesoriere provvede a:

- tenere la contabilità dell'Associazione;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- compilare e mantenere aggiornato il libro dei Soci;
- sottoporre all'attenzione del Consiglio direttivo, alla scadenza annuale prevista, la bozza di rendiconto economico.

Art. 13 — LIBRI SOCIALI

13.1 - Sono libri sociali obbligatori:

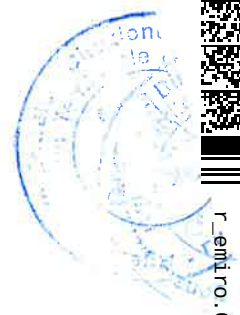
- il libro dei Soci;
- i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio direttivo. Tutti i Soci possono prendere visione dei libri sociali.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

14.1 - Non rientrando tra i casi previsti dal D.Lgs 117/2017, l'Associazione può non nominare l'Organo di Controllo. Qualora l'Associazione decida comunque di nominarlo, i suoi componenti dovranno:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio sulla gestione dell'Associazione e, in particolare, sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della stessa.

I componenti dell'Organo di Controllo potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività svolte.



r_emiro.Giunta - Prot. 10/11/2022.1148367.E

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli Organi, tra i Soci, o tra gli Organi e i Soci per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, deve essere sottoposta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

15.2 - La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - SCIoglimento

16.1 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - RINVIO

17.1 - Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - NORME TRANSITORIE

18.1 - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed

entreranno in vigore.

18.2 - Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Ravenna, 10/10/2022.

Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

R. Mariani

Il Vicepresidente

[Signature]



Re. 02/11/2022 al n. 3476
Cassa 3 per Euro esenti
R. 11/11/2022

(*) Firma su delega del Presidente Provincia di Ravenna

Il Funzionario

Bracc

[Signature]



r_emiro.giunta - Prot. 10/11/2022.1148367.E